



IPOTESI DI ACCORDO STRALCIO
del CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE INTEGRATIVO
del personale non dirigenziale del Ministero della Giustizia

Quadriennio 2006-2009

L'anno 2009 il giorno 21 del mese di dicembre, presso la sede centrale del Ministero, ha avuto luogo l'incontro tra il Ministero della Giustizia, rappresentato dal Sottosegretario di Stato Sen. Giacomo Caliendo, e le Organizzazioni Sindacali FP CGIL, CISL FP, UIL PA, CONFSAI-UNSA, RdB PI e FLP per continuare la trattativa finalizzata alla definitiva sottoscrizione del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo del personale non dirigenziale del Ministero della Giustizia.

L'Amministrazione e le Organizzazioni Sindacali sottoscritte,

Premesso che scopi ed obiettivi generali prioritari del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo sono:

- ✓ la definizione del nuovo ordinamento professionale e dei profili professionali;
- ✓ la flessibilità tra profili all'interno delle aree e l'attuazione delle progressioni all'interno del nuovo sistema classificatorio;
- ✓ l'istituzione di un sistema di valutazione individuale correlato a politiche di incentivazione della produttività del personale volte al miglioramento della qualità del servizio con particolare riferimento ai livelli di soddisfazione dell'utenza;
- ✓ la formazione del personale in un'ottica di miglioramento della efficacia dell'azione amministrativa e di crescita professionale dei dipendenti.

Ritenuta la necessità, anche in relazione alle attese del personale, di sottoscrivere una Ipotesi di Accordo Stralcio del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo del personale non dirigenziale del Ministero della Giustizia, Dipartimento per la Giustizia Minorile e Amministrazione degli Archivi Notarili, analoga a quella sottoscritta il 15.12.2009 per il personale non dirigenziale del Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi e del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria;

Ritenuta, altresì, in relazione al fatto che entrambi gli accordi stralcio dovranno confluire nel testo unitario del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo, l'opportunità di proseguire nell'elencazione degli allegati in modo tale da identificarli fin d'ora in maniera univoca;

CONCORDANO

In applicazione del Titolo III del CCNL relativo al personale del comparto Ministeri per il quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007 sottoscritto il 14 settembre 2007 il nuovo ordinamento professionale e i profili professionali del personale non dirigenziale del **Ministero della Giustizia - Dipartimento per la Giustizia Minorile e Amministrazione degli Archivi Notarili**, la flessibilità tra profili all'interno delle aree e l'attuazione delle progressioni all'interno del nuovo sistema classificatorio sono definiti nel modo indicato nel presente accordo, che sarà recepito nel testo definitivo del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo del Ministero della Giustizia per costituirne parte integrante.

CAPO I
NUOVO ORDINAMENTO PROFESSIONALE

Articolo 1
(Il sistema di classificazione del personale)

1. Il nuovo sistema di classificazione del personale è articolato per aree, individuate attraverso declaratorie di mansioni, corrispondenti a livelli omogenei di competenze, conoscenze e capacità, utili per l'espletamento di una vasta e diversificata gamma di attività lavorative in funzione del servizio da svolgere.
2. All'interno di ogni singola area funzionale i nuovi profili professionali sono individuati mediante declaratorie che descrivono l'insieme dei contenuti tecnici della prestazione lavorativa e le attribuzioni proprie del dipendente, attraverso una descrizione sintetica delle mansioni svolte e del livello di professionalità richiesto. Le declaratorie descrivono altresì l'insieme dei requisiti indispensabili per l'inquadramento e per l'accesso al profilo medesimo. Per ciascun profilo la posizione giuridica è quella di accesso, cui viene riferita la dotazione organica (dotazione organica di area per ciascun profilo).
3. Ogni profilo è articolato in fasce retributive. Per l'Area Prima sono previste tre fasce economiche, per l'Area Seconda sei e per la Terza sette. Le diverse fasce retributive non sono correlate a diversità sostanziali di contenuti mansionali, ma costituiscono solo un sistema di progressione economica, commisurata alla maggiore professionalità acquisita durante il rapporto di lavoro.
4. Ogni lavoratore è inserito in un'area funzionale e in un profilo professionale. In sede di prima applicazione del presente accordo le fasce economiche vengono assegnate al personale in servizio rispettando la tabella di corrispondenza con la precedente posizione economica di inquadramento.
5. Per ciascun profilo, in relazione all'arricchimento professionale conseguito dai dipendenti nello svolgimento della propria attività, è previsto un sistema di progressioni economiche, che si attua mediante l'attribuzione di successive fasce economiche.

Articolo 2
(I profili professionali dell'Amministrazione della Giustizia Minorile)

1. Nella prima area è previsto un solo profilo professionale: Ausiliario.
2. Nella seconda area sono previsti sette profili professionali diversificati per specifiche professionali, fasce economiche di accesso e titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno: Conducente di Automezzi, Operatore, Assistente amministrativo, Contabile, Tecnico, Esperto informatico, Assistente di area pedagogica.
3. Nella terza area sono previsti undici profili professionali diversificati per specifiche professionali, fasce economiche di accesso e titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno: Funzionario amministrativo, Funzionario contabile, Funzionario informatico, Funzionario linguistico, Funzionario statistico, Funzionario della professionalità pedagogica, Funzionario della professionalità di servizio sociale, Funzionario dell'Organizzazione, Funzionario Tecnico, Funzionario della professionalità di mediazione culturale, Direttore.



4. Le declaratorie complete dei nuovi profili professionali sono descritte nell'allegato E, che costituisce parte integrante del presente accordo.
5. I dipendenti già in servizio sono inquadrati nei profili secondo le confluenze indicate nella declaratoria dei nuovi profili, mantenendo la fascia economica, come da tabella di trasposizione allegata al CCNL, sinteticamente riassunta nell'allegato F.
6. In sede di prima applicazione la dotazione organica di ciascun profilo professionale è provvisoriamente individuata in quella definita, nell'ambito del previgente sistema di classificazione del personale, per ciascuna figura professionale e posizione economica nel DM 11 maggio 2006. In caso di confluenza in un medesimo profilo professionale di diverse figure professionali e/o posizioni economiche la dotazione organica di profilo è determinata dalla somma delle dotazioni organiche definite per ciascuna delle figure professionali e posizioni economiche confluenti.

Articolo 3


(I profili professionali dell'Amministrazione degli Archivi Notarili)

1. Nella prima area è previsto un solo profilo professionale: Ausiliario.
2. Nella seconda area sono previsti quattro profili professionali diversificati per specifiche professionali, fasce economiche di accesso e titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno: Operatore, Conducente di automezzi, Assistente amministrativo, Esperto informatico.
3. Nella terza area sono previsti tre profili professionali diversificati per specifiche professionali, fasce economiche di accesso e titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno: Funzionario contabile, Funzionario informatico, Conservatore.
4. Le declaratorie complete dei nuovi profili professionali sono descritte nell'allegato G, che costituisce parte integrante del presente accordo.
5. I dipendenti già in servizio sono inquadrati nei profili secondo le confluenze indicate nella declaratoria dei nuovi profili, mantenendo la fascia economica, come da tabella di trasposizione allegata al CCNL, sinteticamente riassunta nell'allegato H.
6. In sede di prima applicazione la dotazione organica di ciascun profilo professionale è provvisoriamente individuata in quella definita, nell'ambito del previgente sistema di classificazione del personale, per ciascuna figura professionale e posizione economica nel D.M. 20 novembre 2008. In caso di confluenza in un medesimo profilo professionale di diverse figure professionali e/o posizioni economiche la dotazione organica di profilo è determinata dalla somma delle dotazioni organiche definite per ciascuna delle figure professionali e posizioni economiche confluenti.

Articolo 4

(Flessibilità tra i profili all'interno dell'area)

1. All'interno dell'area è consentito il passaggio tra profili diversi, a parità di livello di accesso ed a condizione che i richiedenti siano in possesso dei requisiti culturali e




- professionali previsti per l'accesso al profilo in base all'Allegato A del CCNL 2006/2009.
2. Il passaggio del dipendente avviene nei limiti della percentuale di dotazione organica del profilo di destinazione riservata all'accesso dall'interno e l'interessato conserva la fascia retributiva acquisita.
 3. Per l'accoglimento della richiesta il dipendente deve:
 - essere in possesso di titoli di studio coerenti con la professionalità tipica del profilo professionale cui aspira.
 - dimostrare di aver effettivamente svolto per almeno due anni di servizio continuativo, certificato con atti formali, le mansioni tipiche del profilo professionale per cui richiede il passaggio. In mancanza di atti formali attestanti il possesso della professionalità richiesta lo stesso sarà accertato nell'ambito di una prova teorico-pratica.
 4. Il passaggio è effettuato tenuto conto delle esigenze di servizio, a domanda degli interessati, previa verifica volta ad accertare il possesso delle capacità professionali richieste; a parità di requisiti, in caso di più domande, ha la precedenza il candidato con maggiore anzianità di servizio presso l'Amministrazione e, in caso di persistente parità, il più anziano di età. La sede di assegnazione è individuata dall'Amministrazione tra quelle vacanti al momento della presentazione della domanda.
 5. Qualora nell'area si determinino posti disponibili nella dotazione organica di un profilo è consentito, tenuto conto delle esigenze di servizio, anche lo sviluppo professionale dei dipendenti inquadrati in altro profilo, di diverso livello di accesso, della medesima area purché in possesso dei requisiti culturali e professionali richiesti per l'accesso all'area, di cui all'Allegato A del CCNL 2006/2009 e con risorse a carico del fondo. Tale sviluppo avviene con le modalità previste per le procedure finalizzate allo sviluppo economico all'interno dell'area. Per ciascun profilo professionale i posti che possono essere riservati alle procedure di cui al presente comma sono determinati con atto dell'Amministrazione, adottato previa concertazione con le Organizzazioni Sindacali rappresentative.

CAPO II **PROGRESSIONI ECONOMICHE**

Articolo 5 **(Sviluppi economici all'interno delle aree)**

1. Alla maggiore flessibilità del sistema di classificazione del personale corrisponde, nelle singole aree, all'interno di ciascun profilo, un articolato sistema di sviluppo economico correlato al diverso grado di abilità professionale progressivamente acquisito dai dipendenti nello svolgimento delle funzioni proprie dell'area e del profilo di appartenenza.
2. I passaggi da una fascia retributiva a quella immediatamente superiore avvengono con decorrenza fissa dal 1° gennaio per tutti i lavoratori selezionati in base ai criteri contenuti del presente accordo.



3. Con separati accordi, a cadenza annuale, si procede a individuare le risorse del FUA da destinare agli sviluppi economici del personale utilmente collocato in graduatoria.

Articolo 6 (Avvio della procedura)

1. Nel mese di gennaio di ciascun anno l'Amministrazione verifica il numero dei dipendenti appartenenti a ciascuna area, profilo professionale e fascia economica che non abbiano avuto attribuita nel biennio precedente la fascia economica superiore.
2. Nell'ambito di ciascuna area e fascia economica, la distribuzione dei posti da destinare ogni anno a ciascun profilo professionale sono determinati con atto dell'Amministrazione, adottato previa concertazione con le Organizzazioni Sindacali rappresentative.
3. Successivamente l'Amministrazione comunica con apposito bando a tutto il personale le fasce economiche che possono essere attribuite con decorrenza 1° gennaio del medesimo anno, individuando anche le modalità di presentazione delle domande.
4. Il bando di cui al comma precedente è pubblicato nella sezione Intranet del sito del Ministero della Giustizia.

Articolo 7 (Adempimenti degli uffici)

1. I Responsabili della gestione del personale portano a conoscenza del personale in servizio e di quello assente a qualsiasi titolo l'avvenuta pubblicazione del bando, invitandolo ad attivarsi per conoscerne i contenuti.
2. I Responsabili della gestione del personale consentono al personale in servizio di collegarsi alla Intranet del Ministero per la compilazione della domanda utilizzando la strumentazione dell'ufficio, senza pregiudizio per l'attività istituzionale, trattandosi di adempimento connesso alla gestione del rapporto di lavoro.

Articolo 8 (Partecipazione della procedura)


1. Possono partecipare alle procedure per l'attribuzione della fascia economica superiore tutti i dipendenti in servizio nei ruoli dell'Amministrazione alla data del 1° gennaio dell'anno di indizione della procedura anche se in posizione di comando o di fuori ruolo presso altra pubblica amministrazione.
2. Non possono partecipare alle procedure di cui al comma 1 i dipendenti che, alla data del 1° gennaio dell'anno di indizione della procedura:
 - abbiano ottenuto nei due anni precedenti la fascia economica superiore;
 - non siano dipendenti a tempo indeterminato dell'Amministrazione che avvia la procedura, ancorché vi prestino servizio a titolo di comando o di fuori ruolo;



- si trovino in stato di sospensione cautelare dal servizio;
 - abbiano riportato nei due anni precedenti una sanzione disciplinare diversa dal rimprovero verbale, dal rimprovero scritto o dalla multa.
3. Non possono altresì partecipare alla procedura i dipendenti che, nel corso della loro attività presso questo Ministero, siano stati comunque interessati da procedimenti di sospensione cautelare dal servizio in relazione ad un procedimento penale che non si sia ancora concluso con l'assoluzione almeno in primo grado.

Articolo 9 **(Presentazione delle domande)**

1. Nel termine stabilito dall'Amministrazione nel bando i dipendenti interessati inoltrano domanda per l'attribuzione della fascia economica superiore a quella posseduta.
2. Le domande sono presentate all'ufficio dove il dipendente presta servizio. Tale ufficio è individuato, per il personale in posizione di distacco, in quello dove il dipendente opera al momento della scadenza dei termini per la presentazione delle domande.
3. L'ufficio che riceve le domande le protocolla e le trasmette con elenchi separati per ciascun profilo professionale all'ufficio competente al compimento dell'istruttoria, quale individuato nel bando medesimo.
4. Il solo personale in posizione di comando o di fuori ruolo può inviare la domanda anche avvalendosi del servizio postale, esclusivamente mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Per il rispetto dei termini di presentazione della domanda, fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di smarrimento della domanda da parte dell'amministrazione postale o di ritardato arrivo al Ministero della stessa dopo l'approvazione della graduatoria.
5. Le domande presentate all'ufficio di appartenenza dopo la scadenza del termine indicato nel bando o tardivamente trasmesse per il tramite dell'ufficio postale (nel solo caso indicato nel precedente comma 4) saranno dichiarate irricevibili e non daranno luogo ad alcuna valutazione.
6. Laddove l'Amministrazione ritenga che le domande debbano essere presentate in via telematica, non è ammessa alcuna modalità sostitutiva di invio della stessa. Qualora il dipendente non sia oggettivamente in condizione di presentare personalmente la domanda per via telematica la stessa può essere inoltrata in forma cartacea all'ufficio di appartenenza almeno cinque giorni prima della scadenza dei termini per la presentazione delle domande insieme a tutte le informazioni necessarie ad effettuare la domanda in forma telematica. L'ufficio che riceve la domanda la protocolla e provvede a trascriverla in forma telematica entro la scadenza dei termini per la presentazione delle domande.
7. Al fine della valutazione dei titoli da prendere in esame da parte degli interessati l'Amministrazione può avvalersi anche di banche dati formate e tenute aggiornate con la collaborazione degli interessati. In questo caso con la comunicazione di cui al comma 4 dell'articolo precedente l'Amministrazione fissa la data decorsa la quale non potranno più essere effettuati aggiornamenti.
8. In attesa della predisposizione delle procedure per la realizzazione delle banche dati di cui



al comma precedente, il possesso dei titoli per l'attribuzione dei punteggi sono attestati direttamente da ciascun dipendente con dichiarazione sostitutiva di certificazione/notorietà compiuta nei modi di legge. Non saranno valutati documenti o situazioni dei dipendenti che non siano stati espressamente dichiarati.

Articolo 10

(Attribuzione dei punteggi per le progressioni dell'Amministrazione della Giustizia Minorile)

1. Al fine della predisposizione della graduatoria di merito per ciascuna area, figura professionale e posizione economica, si tiene conto dell'esperienza professionale acquisita e dei titoli di studio, culturali e professionali.
2. L'esperienza professionale e i titoli di studio, culturali e professionali vengono valutati in base ai criteri sotto indicati con l'attribuzione, per ciascuna delle due categorie, per un massimo di 30 punti.

a) Esperienza professionale maturata (Max: 30 punti):

- Avere svolto, nel biennio precedente, attività di direzione di servizi minorili:
per ogni anno di direzione, punti 4
- Avere svolto nel biennio precedente mansioni superiori, quali riconosciute da provvedimento della Direzione generale del personale e della formazione ovvero da sentenza dell'Autorità giudiziaria passata in giudicato:
per ogni trimestre di mansioni svolte, punti 1
- Per ogni anno di servizio svolto, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nell'attuale profilo professionale (o nella diversa figura professionale corrispondente nel precedente ordinamento) nei servizi o in altri Uffici dell'Amministrazione della Giustizia minorile:
punti 0,8
- Per ogni anno di servizio svolto, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in diverso profilo/figura professionale dei ruoli dell'Amministrazione della Giustizia minorile nei servizi o in altri Uffici dell'Amministrazione della Giustizia minorile:
Punti: 0,6
- Per ogni anno di servizio svolto a tempo determinato negli Uffici e nei servizi della Giustizia minorile
Punti 0,4
- Per ogni anno di servizio svolto nella pubblica Amministrazione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato, nell'attuale o in diverso profilo professionale, non rientrante tra quello conteggiato ai sensi dei punti precedenti
Punti 0,2



- Aver superato il corso di formazione conseguente alle procedure di riqualificazione in proporzione alla durata del corso stesso:

fino a un mese punti 1
fino a due mesi punti 2
fino a tre mesi punti 3
fino a quattro mesi punti 4
fino a cinque mesi punti 5
fino a sei mesi punti 6

Con riferimento alla valutazione degli anni di servizio svolto, ai fini dell'attribuzione di ciascun punteggio si sommano, preliminarmente, tutti i periodi di servizio della medesima tipologia. All'esito i periodi pari o superiori a sei mesi sono equiparati ad un anno. I periodi inferiori a sei mesi non sono conteggiati.


b) Titoli di studio, culturali e professionali (Max: 30 punti):

b1) Titoli di studio e culturali posseduti:

- titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno nel profilo professionale attualmente rivestito:
punti 8
- titolo di studio immediatamente superiore a quello necessario per l'accesso dall'esterno nel profilo professionale attualmente rivestito, coerente con detto profilo:
punti 4
- titolo di studio ulteriormente superiore a quello necessario per l'accesso dall'esterno nel profilo professionale attualmente rivestito, coerente con detto profilo:
per ciascun titolo, punti 3
- titolo di studio di pari livello o di livello superiore a quello necessario per l'accesso dall'esterno nel profilo professionale attualmente rivestito, non coerente con detto profilo:
punti 3
- idoneità conseguita in procedure concorsuali indette dalla Pubblica Amministrazione per l'assunzione in un profilo superiore:
per ciascun concorso, punti 3
- abilitazione all'esercizio professionale, abilitazione all'insegnamento, iscrizione ad albo professionale:
per ciascun titolo, punti 2

Ai fini della presente lettera b1):

- *la laurea del vecchio ordinamento è equiparata alla laurea magistrale;*
- *costituisce titolo ulteriormente superiore alla laurea magistrale il*



diploma di specializzazione o il master di secondo livello conclusosi con un esame finale presso una università pubblica o riconosciuta nonché il dottorato di ricerca conclusosi con la tesi di dottorato;

- *costituisce titolo ulteriormente superiore alla laurea triennale il master di primo livello conclusosi con un esame finale presso una università pubblica o riconosciuta.*

Per "coerenza" con il profilo professionale di appartenenza si intende che i titoli di studio posti in valutazione devono costituire titolo per l'accesso ad un superiore profilo professionale ovvero, per i soli titoli universitari superiori alla laurea triennale (o alla laurea del vecchio ordinamento), devono costituire completamento del cursum studiorum già intrapreso, nel senso che il titolo attualmente posseduto ne costituisce il formale presupposto per l'ammissione al relativo corso.

b2) Pubblicazioni realizzate:

- monografie pubblicate a stampa, di cui il dipendente sia l'unico autore:
per ogni monografia, punti 1
- parti di monografie espressamente riconducibili al dipendente pubblicate a stampa ed articoli, di cui il dipendente sia l'unico autore, su riviste pubblicate a stampa:
per ogni monografia o articolo, punti 0,5

Ai fini della presente lettera b2):

- *le pubblicazioni valutabili devono avere carattere giuridico o essere coerenti con il profilo posseduto*
- *la titolarità dell'opera ovvero la sua compartecipazione è data esclusivamente dall'inserimento del nome dell'interessato nella copertina della monografia o dell'articolo, quale suo autore o coautore.*
- *la compartecipazione viene valutata solo ove sia espressamente indicata la parte della monografia riconducibile all'interessato.*

3. Il punteggio complessivamente ottenuto per effetto della valutazione dell'esperienza professionale e dei titoli di studio, culturali e professionali come indicato al comma precedente sarà ridotto di:

- 10 punti per ogni pronunzia di condanna definitiva degli organi della magistratura ordinaria e/o contabile, adottata nei due anni precedenti la data di presentazione della domanda di partecipazione. Si tiene conto, quanto alle pronunce della magistratura ordinaria, delle sole condanne per delitti non colposi.
- 5 punti per ciascuna sanzione disciplinare del rimprovero verbale, del rimprovero scritto o della multa adottata nei due anni precedenti la data di presentazione della domanda di partecipazione.



Articolo 11
(Attribuzione dei punteggi per le progressioni dell'Amministrazione degli Archivi Notarili)

1. Al fine della predisposizione della graduatoria di merito per ciascuna area, figura professionale e posizione economica, si tiene conto dell'esperienza professionale acquisita e dei titoli di studio, culturali e professionali.
2. L'esperienza professionale e i titoli di studio, culturali e professionali vengono valutati in base ai criteri sotto indicati con l'attribuzione, per ciascuna delle due categorie, per un massimo di 30 punti.

a) Esperienza professionale maturata (Max: 30 punti):

- Avere svolto, nel biennio precedente: attività di direzione, anche in qualità di reggente, di unità organizzativa la cui pianta organica, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente alla pubblicazione del bando, preveda unità di personale amministrativo in numero superiore a 6:
per ogni anno, punti 4
- Avere svolto, nel biennio precedente, attività di direzione, anche in qualità di reggente, di unità organizzativa a livello centrale o periferico la cui pianta organica, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente alla pubblicazione del bando, preveda unità di personale amministrativo in numero non superiore a 6 o funzioni vicarie presso unità organizzativa di livello dirigenziale:
per ogni anno, punti 3
- Al di fuori dell'ipotesi di direzione sopraindicate, avere svolto nel biennio precedente attività in ufficio che presentava al 31 dicembre di ogni anno una scopertura superiore al 50% nella pianta organica complessiva:
per ogni anno, punti 2
- Avere svolto nel biennio precedente mansioni superiori, quali riconosciute da provvedimento del Direttore dell'Ufficio Centrale degli archivi notarili ovvero da sentenza dell'Autorità Giudiziaria passata in giudicato:
per ogni trimestre di mansioni svolte, punti 1
- Per ogni anno di servizio svolto, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nell'attuale profilo professionale (o nella diversa figura professionale corrispondente nel precedente ordinamento) in uffici dell'Amministrazione degli archivi notarili:
punti 0,8
- Per ogni anno di servizio svolto, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in diverso profilo/figura professionale dei ruoli dell'Amministrazione degli archivi notarili:
punti 0,6
- Per ogni anno di servizio svolto a tempo determinato in uffici dell'Amministrazione degli archivi notarili:
punti 0,4
- Per ogni anno di servizio svolto nella pubblica amministrazione, con rapporto di



lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato, nell'attuale o in diverso profilo professionale, non rientrante tra quello conteggiato ai sensi dei punti precedenti;

punti 0,2

Con riferimento alla valutazione degli anni di servizio svolto, ai fini dell'attribuzione di ciascun punteggio si sommano, preliminarmente, tutti i periodi di servizio della medesima tipologia. All'esito i periodi pari o superiori a sei mesi sono equiparati ad un anno. I periodi inferiori a sei mesi non sono conteggiati.

b) Titoli di studio, culturali e professionali (Max: 30 punti):

b1) Titoli di studio e culturali posseduti:

- titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno nel profilo professionale attualmente rivestito:

punti 8

- titolo di studio immediatamente superiore a quello necessario per l'accesso dall'esterno nel profilo professionale attualmente rivestito, coerente con detto profilo:

punti 4

- titolo di studio ulteriormente superiore a quello necessario per l'accesso dall'esterno nel profilo professionale attualmente rivestito, coerente con detto profilo:

per ciascun titolo, punti 3

- titolo di studio di pari livello o di livello superiore a quello necessario per l'accesso dall'esterno nel profilo professionale attualmente rivestito, non coerente con detto profilo:

punti 3

- idoneità conseguita in procedure concorsuali indette dalla Pubblica Amministrazione per l'assunzione in un profilo superiore:

per ciascun concorso, punti 3

- abilitazione all'esercizio professionale, abilitazione all'insegnamento, iscrizione ad albo professionale:

per ciascun titolo, punti 2

- Per i Conservatori il possesso del diploma di laurea triennale o di master di primo livello:

punti 2

Ai fini della presente lettera b1):

- la laurea del vecchio ordinamento è equiparata alla laurea magistrale;



- *costituisce titolo ulteriormente superiore alla laurea magistrale il diploma di specializzazione o il master di secondo livello conclusosi con un esame finale presso una università pubblica o riconosciuta nonché il dottorato di ricerca conclusosi con la tesi di dottorato;*
- *costituisce titolo ulteriormente superiore alla laurea triennale il master di primo livello conclusosi con un esame finale presso una università pubblica o riconosciuta.*

Per "coerenza" con il profilo professionale di appartenenza si intende che i titoli di studio posti in valutazione devono costituire titolo per l'accesso ad un superiore profilo professionale ovvero, per i soli titoli universitari superiori alla laurea triennale (o alla laurea del vecchio ordinamento), devono costituire completamento del cursum studiorum già intrapreso, nel senso che il titolo attualmente posseduto ne costituisce il formale presupposto per l'ammissione al relativo corso.

b2) Pubblicazioni realizzate:

- monografie pubblicate a stampa, di cui il dipendente sia l'unico autore:
per ogni monografia, punti 1
- parti di monografie espressamente riconducibili al dipendente pubblicate a stampa ed articoli, di cui il dipendente sia l'unico autore, su riviste pubblicate a stampa:
per ogni monografia o articolo, punti 0,5

Ai fini della presente lettera b2):

- *le pubblicazioni valutabili devono avere carattere giuridico o essere coerenti con il profilo posseduto*
 - *la titolarità dell'opera ovvero la sua compartecipazione è data esclusivamente dall'inserimento del nome dell'interessato nella copertina della monografia o dell'articolo, quale suo autore o coautore.*
 - *la compartecipazione viene valutata solo ove sia espressamente indicata la parte della monografia riconducibile all'interessato.*
- c) Il punteggio complessivamente ottenuto per effetto della valutazione dell'esperienza professionale e dei titoli di studio, culturali e professionali come indicato al comma precedente sarà ridotto di:
- 10 punti per ogni pronunzia di condanna definitiva degli organi della magistratura ordinaria e/o contabile, adottata nei due anni precedenti la data di presentazione della domanda di partecipazione. Si tiene conto, quanto alle pronunce della magistratura ordinaria, delle sole condanne per delitti non colposi.
 - 5 punti per ciascuna sanzione disciplinare del rimprovero verbale, del rimprovero scritto o della multa adottata nei due anni precedenti la data di presentazione della domanda di partecipazione.



Articolo 12
(Formazione, pubblicità e vigenza della graduatoria)

1. Per gli adempimenti previsti nell'ambito di ciascuna procedura il Direttore Generale del Personale e della Formazione nomina apposita Commissione composta da un presidente, di qualifica dirigenziale, quattro componenti e un segretario. La Commissione, eventualmente articolata in sottocommissioni, provvede alla verifica dei titoli, all'attribuzione del punteggio e alla formazione della graduatoria finale.
2. L'Amministrazione, avvalendosi dello strumento informatico e sulla base delle dichiarazioni presentate dai dipendenti, forma, sulla base dei punteggi individuati nell'articolo precedente, distinte graduatorie per ogni profilo professionale e fascia economica.
3. Le graduatorie possono essere formate anche mediante procedura informatica sulla base delle domande ricevute telematicamente dai dipendenti.
4. La Commissione nominata ai sensi del comma 1 verifica la veridicità delle sole domande presentate dagli interessati che abbiano titolo per ottenere la fascia economica superiore.
5. A parità di punteggi attribuiti viene data la precedenza al dipendente con maggiore anzianità effettiva di servizio nel profilo professionale attualmente rivestito; in caso di ulteriore parità avrà la precedenza il candidato con maggiore anzianità di servizio presso l'Amministrazione giudiziaria e, in caso di persistente parità, il più anziano di età.
6. Le graduatorie per l'attribuzione della fascia economica superiore sono pubblicate sul sito internet del Ministero della Giustizia, previa informazione alle Organizzazioni Sindacali rappresentative.
7. L'efficacia di ciascuna graduatoria cessa con l'attribuzione delle fasce economiche con la decorrenza indicata nel bando.

CAPO III
FONDO UNICO 2009

Articolo 13
(Progressioni economiche nel Dipartimento della Giustizia Minorile per l'anno 2009)

1. Alla destinazione di risorse agli sviluppi economici del personale nell'ambito dell'area si provvede annualmente, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, nell'ambito della contrattazione integrativa sul Fondo Unico di Amministrazione.
2. Per l'anno 2009, una quota del FUA, pari a **€ 1.100.000,00**, è destinata a finanziare, nel limite delle risorse disponibili, i passaggi economici all'interno delle aree secondo le procedure definite nel presente accordo.
3. La distribuzione dei posti destinati a ciascun profilo professionale, nell'ambito di ciascuna area e fascia economica, saranno determinati dall'Amministrazione subito dopo



l'inquadramento del personale nei nuovi profili professionali.

Articolo 14

(Progressioni economiche nel Dipartimento dell'Amministrazione degli Archivi Notarili per l'anno 2009)


1. Alla destinazione di risorse agli sviluppi economici del personale nell'ambito dell'area si provvede annualmente, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, nell'ambito della contrattazione integrativa sul Fondo Unico di Amministrazione.
2. Per l'anno 2009, una quota del FUA, pari a € 500.000,00, è destinata a finanziare, nel limite delle risorse disponibili, i passaggi economici all'interno delle aree secondo le procedure definite nel presente accordo.
3. La distribuzione dei posti destinati a ciascun profilo professionale, nell'ambito di ciascuna area e fascia economica, saranno determinati dall'Amministrazione subito dopo l'inquadramento del personale nei nuovi profili professionali.

Articolo 15

(Determinazioni conclusive)

1. La trattativa finalizzata alla definitiva sottoscrizione del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo continua, senza interruzione, e, comunque, con incontri programmati per il prossimo mese di gennaio, per concludersi entro il primo trimestre 2010. Alla destinazione delle residue risorse del Fondo unico di amministrazione si provvederà nell'ambito della indicata trattativa.
2. Nell'ambito della trattativa indicata al comma 1 verrà posta particolare attenzione alla individuazione delle risorse necessarie a consentire, ai sensi dell'articolo 36 del CCNL sottoscritto il 14 settembre 2007, il passaggio del personale inquadrato nel profilo professionale dell'Ausiliario (Prima area) nel profilo professionale dell'Operatore (Seconda area), tenendo presenti i posti disponibili per l'accesso dall'interno in relazione alle vacanze verificate al 31 dicembre 2009.
3. L'Amministrazione, entro lo stesso mese di gennaio, considerata la provvisorietà dei nuovi contingenti di profilo definiti negli articoli 2, comma 6, e 3, comma 6, provvederà ad avviare le procedure finalizzate a individuare gli organici definitivi di ciascun profilo professionale, ad invarianza di spesa, tenendo conto delle prioritarie esigenze organizzative.

LA PARTE PUBBLICA

Sen. Giacomo Caliendo


LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI

UIL - P.A. PENITENZIARI
Dipartimento Giustizia Minorile
All'istituto
E. Ambru
D. Zappalà
CISL FP
CONFSAL UNISA